



COMUNE DI VILLAPIANA

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DATA 20-10-2026	OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DELLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE ADOTTATA CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 31.03.2026 DI RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE EX ART. 243-BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 (TUEL). RIDETERMINAZIONE DELLA PASSIVITÀ POTENZIALE CONNESSA AL CONTENZIOSO CON IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. RIDETERMINAZIONE DELLA QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2025 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI ORDINARI DI BILANCIO. INDIRIZZI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 188 DEL TUEL E DEI PARAGRAFI 9.2.24 E SEGUENTI DELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011
--------------------------	--

L'anno duemilaventisei il giorno venti del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sede Municipale alla Prima convocazione sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto si è tenuto in presenza la Seduta Consiliare. Risultano all'appello nominale:

De Marco Maria Annunziata	P	PITTELLI Gabriele	P
FILARDI Domenico	P	MOTTA Natalina Olga	P
TIRIPICCHIO Giuseppe	P	Montalti Paolo	A
Francomano Rosa	P	DE MARCO Antonietta	A
IANNUZZI Simona	P	DE LUCA Saverio	A
Pucciano Giacomo	P	MASTROTA Nicola	A
PASTORE Lorenza	P		

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Pucciano Giacomo, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Giovanni SANTO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villapiana.. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

La seduta è Pubblica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

Per quanto riguarda la Regolarita' tecnica, esprime parere: Favorevole

Data: 16-10-2026

Il Responsabile
F.to Dott. Giovanni SANTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

Per quanto riguarda la Regolarita' contabile, esprime parere: Favorevole

Data: 16-10-2026

Il Responsabile
F.to Dott. Giovanni SANTO

La seduta si apre alle ore 18:10

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 13 del 31.03.2026, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- la deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio l'8 aprile 2026;
- la deliberazione è divenuta esecutiva il 23 aprile 2026 ai sensi dell'art. 134, comma 3, TUEL;
- l'art. 243-bis, comma 1, TUEL consente il ricorso a tale procedura straordinaria solo in presenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, quando le misure di cui agli artt. 193 e 194 TUEL non siano sufficienti a superarli;
- tra i fattori che avevano indotto l'Amministrazione a ravvisare tale condizione assumeva rilievo preponderante la passività connessa alla pretesa restitutoria del GSE S.p.A:
 - la pretesa riguarda gli incentivi percepiti dal Comune ai sensi del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28;
 - la vicenda è oggetto di contenzioso giurisdizionale tuttora pendente;

- il rendiconto della gestione 2025 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 5 maggio 2026. Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31.12.2025 riporta i seguenti valori:

Voce	Importo (€)
Fondo di cassa al 31.12.2025	5.132.160,03
Residui attivi	20.796.203,90
Residui passivi	11.366.069,01
FPV per spese in c/capitale	315.000,00
A) Risultato di amministrazione	14.247.294,92
Fondo crediti di dubbia esigibilità	6.280.080,55
Fondo anticipazione liquidità	2.881.030,40
Fondo perdite società partecipate	1.260.000,00
Fondo contenzioso	15.479.497,71
Fondo garanzia debiti commerciali	75.056,58
Fondo obiettivi di finanza pubblica	25.657,00
Altri accantonamenti	198.106,07
B) Totale parte accantonata	26.199.428,31
C) Totale parte vincolata	2.572.186,65
D) Parte destinata agli investimenti	0,00
E) Parte disponibile	-14.524.320,04

- all'interno del Fondo contenzioso di € 15.479.497,71:
 - € 15.068.841,35 si riferiscono alla controversia con il GSE S.p.A.;
 - € 410.656,36 si riferiscono ad altre controversie, che non sono oggetto della presente rideterminazione;
- l'Amministrazione in carica ha sottoscritto la relazione di inizio mandato ex art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 in data **21 agosto 2026**;

RILEVATO che in data **13 ottobre 2026** l'Amministrazione, congiuntamente al GSE SPA, ha presentato espressa adesione al differimento del giudizio di revocazione pendente avanti al Consiglio di Stato al fine di condurre le verifiche di spettanza;

PRESO ATTO che la giurisprudenza amministrativa ha di recente fatto chiarezza sui poteri sanzionatori del GSE; in particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5158 del 30 giugno 2026, ha dichiarato la nullità per carenza di potere del Regolamento del GSE in

materia di controlli, sancendo che le decurtazioni previste dall'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 (limitate per legge a un *range* ricompreso tra il 10% e il 50%) sono direttamente applicabili, con conseguente venir meno della decadenza totale dell'incentivo in casi analoghi a quello in esame;

CONSIDERATO che, in virtù del mutato assetto normativo e giurisprudenziale e in considerazione del fatto che le interlocuzioni tendono, nello scenario di massima sfavorevole, all'applicazione di una sanzione decurtativa mai superiore al 50% dell'incentivo originario, l'effettiva esposizione potenziale gravante sull'Ente a titolo di soccombenza in contenzioso è notevolmente ridotta rispetto alla quantificazione effettuata in sede di redazione del conto di bilancio per l'annualità 2025;

PRESO ATTO CHE

- l'art. 243-bis, comma 5, TUEL prevede in via ordinaria che il Consiglio deliberi il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di ricorso;
- l'art. 243-quater, comma 7, TUEL ricollega alla mancata presentazione del piano entro tale termine l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011;
- la giurisprudenza contabile richiamata in istruttoria ritiene legittima la revoca in autotutela della sola deliberazione preliminare di ricorso, senza attivazione degli effetti dell'art. 243-quater, comma 7, TUEL, a condizione che il ritiro intervenga prima della consumazione del termine utile per l'approvazione del piano;
- in caso di inizio mandato durante la procedura già attivata dalla precedente amministrazione, e in assenza di pronuncia della Corte dei conti sul piano, l'amministrazione subentrante può deliberare il piano entro 60 giorni dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato. Ciò discende dall'art. 243-bis, comma 5, TUEL come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 34/2021;
- nel caso di specie, la relazione di inizio mandato è stata sottoscritta il 21.08.2026. Il termine utile per le determinazioni della nuova Amministrazione scade quindi il **20.10.2026**. Come attestato dal Segretario comunale alla data odierna:
 - tale termine non è spirato;
 - nessun piano di riequilibrio è stato approvato dal Consiglio;il presente atto interviene pertanto tempestivamente.

RICHIAMATI i principi in materia di fondo rischi contenzioso:

- ai sensi dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l'ente esposto a obbligazioni passive condizionate all'esito di un contenzioso ha l'obbligo di accantonare le risorse necessarie nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
- secondo la giurisprudenza contabile richiamata in istruttoria, la quantificazione del Fondo:
 - deve derivare da una ricognizione analitica delle singole controversie;
 - deve applicare i parametri OIC 31, IAS 37 e IPSAS 19, che distinguono tra passività certa, probabile, possibile e remota;

- richiede la stima del coefficiente di rischio da parte dei Responsabili dei servizi e dei legali dell'Ente;
- richiede il recepimento della stima da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- i debiti ancora *sub iudice* o oggetto di procedimenti non conclusi non costituiscono debiti fuori bilancio esigibili, ma passività potenziali.

ESAMINATA la relazione tecnico-legale dell'Avv. Paolo Canonaco (prot. n. 22836 del 16-10-2026, (Allegato A) nella quale:

- è ricostruito lo stato del contenzioso e del sub-procedimento ex art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011;
- è escluso il rischio di soccombenza integrale;
- è individuato nella decurtazione del 50% la soglia massima di esposizione prudenzialmente prospettabile;

DATO ATTO che

- il Responsabile del Servizio Legale, con relazione prot. n. 22839 del 16-10-2026 (**Allegato B**), ha recepito tale stima e ha rideterminato la passività come segue:

Posta	Importo (€)
Accantonamento GSE originario	15.068.841,35
Accantonamento GSE rideterminato (50%, arrotondato per eccesso)	7.534.420,68
Quota liberata	7.534.420,67
Fondo contenzioso complessivo rideterminato (7.534.420,68 + 410.656,36)	7.945.077,04

- detta rideterminazione:
 - ha valenza esclusivamente contabile interna;
 - non costituisce riconoscimento di debito né acquiescenza verso il GSE S.p.A.;

CONSIDERATI gli effetti sul risultato di amministrazione 2025:

Componenti	Rendiconto 2025 approvato (€)	Revisione (€)	Post-revisione (€)
A) Risultato di amministrazione	14.247.294,92	0,00	14.247.294,92
B) Parte accantonata	26.199.428,31	-7.534.420,67	18.665.007,64
C) Parte vincolata	2.572.186,65	0,00	2.572.186,65
D) Parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00

E) Parte disponibile / disavanzo	-14.524.320,04	+7.534.420,67	-6.989.899,37
-------------------------------------	----------------	---------------	----------------------

DATO, inoltre, **ATTO** che

- il disavanzo residuo da ripianare ammonta pertanto a € **6.989.899,37**;
- il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato che tale disavanzo è fronteggiabile con gli strumenti ordinari di cui agli artt. 188, 193 e 194 TUEL, venendo, pertanto, meno il presupposto dello squilibrio strutturale che aveva condotto al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- secondo i dettami delle Sezioni riunite della Corte dei conti (sent. n. 9/2021/EL) e della Sezione delle Autonomie (delib. n. 5/SEZAUT/2018/INPR), l'uso dello strumento straordinario in luogo del ripiano ordinario ex art. 188 TUEL rende inammissibile il piano di riequilibrio per carenza dei presupposti;

RICHIAMATA la disciplina del piano di rientro ex art. 188 TUEL e del d.lgs. n. 118/2011:

- l'art. 188, comma 1, TUEL dispone che il disavanzo accertato sia immediatamente applicato all'esercizio in corso, ferma restando l'ulteriore previsione, laddove dovesse ricorrerne la fattispecie *"Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio"*;
- ai fini del rientro possono essere utilizzate:
 - le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione;
 - i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili e le altre entrate in c/capitale, limitatamente agli squilibri di parte capitale;
 - la modifica di tariffe e aliquote anche in deroga all'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006;
- la relativa deliberazione:
 - contiene l'analisi delle cause e le misure strutturali dirette a evitare ulteriori disavanzi;
 - è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto;
 - è soggetta a relazione almeno semestrale del Sindaco al Consiglio, con parere dell'Organo di revisione;
- l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi durante il piano deve essere coperto entro la scadenza del piano in corso;
- ai fini del previsto divieto di spesa in attesa della copertura, l'art. 188, comma 1-quater, TUEL dispone *"Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento"*

e finanziamento del debito fuori bilancio, e' fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi"

- il paragrafo 9.2.25 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prescrive che la delibera di approvazione del piano indichi:
 - l'importo del disavanzo complessivo e quello oggetto del piano;
 - l'analisi delle cause;
 - le iniziative di recupero;
- il paragrafo 9.2.26 prevede che, se in sede di rendiconto il disavanzo non è migliorato almeno della quota iscritta in bilancio:
 - le quote non recuperate sono applicate interamente al primo esercizio del bilancio in corso, in aggiunta alle quote previste;
 - l'ulteriore disavanzo è ripianato entro la scadenza del piano in corso;
- il paragrafo 9.2.30 consente di non applicare agli esercizi successivi il maggiore ripiano derivante dall'anticipo delle attività previste nel piano;
- il ripiano va contenuto negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2026-2028). La durata della consiliatura opera come limite massimo solo se inferiore al triennio di riferimento;
- la nota integrativa al bilancio deve indicare, per ciascuna componente del disavanzo, le modalità e gli importi di ripiano, coordinando il redigendo piano di rientro ai sensi dell'art. 188 TUEL con i piani di rientro già in corso;

VALUTATI i presupposti dell'autotutela previsti dall'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 afferenti alla revoca dei provvedimenti ad efficacia durevole, con efficacia ex nunc, nei casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Nel caso di specie ricorrono:

- il mutamento della situazione di fatto: l'acquisizione della perizia legale sul rischio GSE e la conseguente certificazione contabile del venir meno dello squilibrio strutturale;
- il sopravvenuto interesse pubblico a evitare una declaratoria di inammissibilità del piano di riequilibrio e le limitazioni gestionali, tributarie e assunzionali proprie del predissesto;
- una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, alla luce dei principi di buon andamento ed equilibrio di bilancio (artt. 81, 97 e 119 Cost.);

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000, artt. 42, 49, 134, 147-bis, 147-quinquies, 167, 188 (commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater), 193, 194, 239, 240, 243-bis e 243-quater;
- il D.Lgs. n. 118/2011, Allegato 4/1 e Allegato 4/2 (§ 5.2, lett. h, e §§ 9.2.24, 9.2.25, 9.2.26 e 9.2.30);
- la L. n. 241/1990, art. 21-quinquies;
- il D.Lgs. n. 28/2011, art. 42;

- il D.Lgs. n. 149/2011, art. 4-bis;
- il D.Lgs. n. 33/2013, art. 31;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 34/2021;
- la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2025/EL;
- lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

ACQUISITI

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147-bis TUEL;
- la comunicazione trasmessa dal GSE con protocollo 22951 del 20-10-2026 di cui dava informativa il Sindaco al Consiglio Comunale nel corso della seduta;
- il Verbale n. 25 del 19.10.2026 del Revisore dei Conti del Comune di Villapiana;

Alle ore 18:40, i componenti del gruppo di minoranza abbandonano la seduta consiliare;

Presenti 9, assenti 4, (Montalti, De Luca, De Marco, Mastrotta);

Con 9 voti favorevoli, espressi all'unanimità dai 9 consiglieri presenti e votanti in forma palese

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse e gli allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI RECEPIRE** la relazione tecnico-legale (**Allegato A e B**) e la relazione tecnico-contabile (**Allegato C**), dando atto che la pretesa del GSE S.p.A. costituisce passività potenziale e non debito certo, liquido ed esigibile;
3. **DI RIDETERMINARE** l'accantonamento riferito alla posizione GSE da € 15.068.841,35 a € **7.534.420,68**, con liberazione di € 7.534.420,67. Il Fondo contenzioso complessivo al 31/12/2025 è conseguentemente fissato in € **7.945.077,04**, di cui € 410.656,36 per altre controversie. La quantificazione non costituisce riconoscimento di debito né acquiescenza, sino a definitive pronunce degli organi giudicanti;
4. **DI APPROVARE** il prospetto rideterminato del risultato di amministrazione 2025:

Voce	Importo (€)
A) Risultato di amministrazione	14.247.294,92
B) Parte accantonata	18.665.007,64
C) Parte vincolata	2.572.186,65
D) Parte destinata agli investimenti	0,00
E) Parte disponibile	-6.989.899,37

5. **DI DARE** mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alle scritture contabili discendenti dalle risultanze del presente atto in termini di allineamento alla rideterminazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto 2025;
6. **DI PRENDERE ATTO** che non sussiste squilibrio strutturale ex art. 243-bis, comma 1, TUEL, in quanto il disavanzo residuo di € 6.989.899,37 è fronteggiabile con gli strumenti ordinari;
7. **DI REVOCARE IN AUTOTUTELA**, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 e per le motivazioni esplicitate in premessa, la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 31.03.2026, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale di ricorso alla procedura ex art. 243-bis TUEL.;
8. **DI DARE ATTO** che la revoca:
 - interviene prima della scadenza del termine utile, fissato al 20.10.2026 (60 giorni dalla relazione di inizio mandato del 21.08.2026);
 - interviene in assenza di approvazione consiliare del piano di riequilibrio;
 - non produce gli effetti di cui all'art. 243-quater, comma 7, TUEL.
9. **DI RINVIARE** a un successivo e separato provvedimento, da adottarsi nella prossima seduta consiliare, l'approvazione formale del Piano di Rientro – recante le precise modalità e le quote di ripianamento pluriennale ai sensi dell'art. 188 del TUEL, con i seguenti contenuti – tenuto conto che il GSE ha fornito riscontro alle interlocuzioni promosse dal Comune soltanto in data 13.10.2026 (a fronte della scadenza fissata al 21.10.2026) e in ottemperanza a quanto previsto dai paragrafi 9.2.24 e seguenti dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011:
 - disavanzo complessivo;
 - precedente disavanzo proveniente dalla ricostituzione del FAL;
 - disavanzo oggetto del piano;
 - iniziative e coperture quali economie di spesa, entrate correnti non derivanti da prestiti né vincolate, eventuali manovre tariffarie e tributarie; per gli squilibri di parte capitale, alienazioni patrimoniali e altre entrate in c/capitale;
 - chiusura del ripiano entro gli esercizi del bilancio di previsione 2026/2028,**DANDO** altresì **ATTO** che in fase di redazione del bilancio di previsione l'Ente aveva appostato in bilancio la quota di disavanzo presunta in sede di ricorso al PRFP e che il differenziale alla quota ex art. 188 sarà opportunamente allineata alle risultanze della presente rideterminazione;
10. **DI ONERARE** il Responsabile del Servizio Finanziario alla predisposizione della proposta del suddetto Piano di Rientro, unitamente alla documentazione tecnica di supporto ai fini della successivo esame del Consiglio Comunale;
11. **DI DARE ATTO** che, qualora la quota 2026 non risulti integralmente copribile nella residua gestione dell'esercizio, il riparto andrà rimodulato con successiva

deliberazione entro il triennio 2026-2028, con relativa attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario e parere dell'Organo di revisione;

12. DI DARE ATTO che:

- fino all'adozione della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e fino alla relativa seduta consiliare di approvazione del medesimo, vige il divieto di cui all'art. 188, comma 1-quater, TUEL;
- in sede di rendiconto si applicano i paragrafi 9.2.26 e 9.2.30 dell'Allegato 4/2 su quote non recuperate, ulteriore disavanzo e ripiano anticipato;
- l'eventuale ulteriore disavanzo va coperto entro la scadenza del redigendo Piano di Rientro;
- il redigendo Piano di Rientro sarà coordinato con gli eventuali piani di rientro in corso;

13. DI DISPORRE che, all'esito dell'approvazione del redigendo piano di rientro:

- lo stesso sia allegato al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante;
- la nota integrativa ne riporti la composizione e il riparto per componente del disavanzo;
- il Sindaco trasmetta al Consiglio, con periodicità almeno semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del redigendo Piano di Rientro, corredata del parere dell'Organo di revisione;

14. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario:

- l'elaborazione delle variazioni di bilancio per l'applicazione del disavanzo rideterminato;
- la verifica degli equilibri ex art. 193 TUEL;
- l'aggiornamento dei dati nella BDAP;

15. DI PRESCRIVERE

- il costante monitoraggio del contenzioso e del procedimento ex art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011, sotto la vigilanza dell'Organo di revisione ex art. 147-quinquies TUEL;
- che detto Fondo contenzioso dovrà essere immediatamente adeguato in sede di salvaguardia degli equilibri e nei successivi documenti contabili, qualora sopravvengano nuovi elementi;

16. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, con i relativi allegati:

- alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria;
- al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ex art. 155 TUEL);
- alla Prefettura – UTG di Cosenza;
- all'Organo di revisione;

17. DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bilanci", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013;

18. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Dott. Pucciano Giacomo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni SANTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26-10-2026.

N. 1501 del Registro Pubblicazioni

Villapiana, lì 26-10-2026

Il Messo Comunale
F.to Maria Giulia Lo Giudice

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-10-2026

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Middonno

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Villapiana, lì 26-10-2026

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Giovanni SANTO